

**CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI VICENZA ALLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER
L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Il giorno, in Vicenza, tra le parti:

la Provincia di Vicenza, in persona del Dott. Angelo Macchia, nato a S. Arsenio (SA) in data 22/02/1956, in qualità di Dirigente del Settore Ufficio Unico Committenza e Forniture con sede a Vicenza - Contrà Gazzolle n. 1;

e

il Comune di Vicenza, in persona della dott.ssa Alessandra Pretto, nata a Valdagno (VI) il 31/12/1968 in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzazione e Formazione;

PREMESSI

- la direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici;
- l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Codice dei contratti pubblici", che attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
- l'art. 1 comma 88 della L. n. 56/2014, che prevede che la Provincia possa, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di stazione appaltante;
- l'art. 4 del D.P.C.M. del 30/06/2011, il quale prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed enti aderenti siano regolati da una convenzione;
- l'art. 19, lett. l), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, "l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";

Vista la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio n. 16 del 14/05/2013 relativa all'approvazione della Stazione Unica Appaltante;

si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Con la presente il Comune di Vicenza aderisce alla Stazione Unica Appaltante di seguito denominata S.U.A., istituita presso la Provincia di Vicenza, per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

| |
|--|
| E |
| Comune di Vicenza Protocollo Generale |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE |
| Protocollo N. 0205004/2019 del 27/12/2019 Firmatario: ANGELO MACCHIA, ALESSANDRA PRETTO |

TITOLO II

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 2 **(Ambito di operatività)**

1. La S.U.A. opera come stazione appaltante per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di forniture di beni e servizi.
2. Ricevuto l'incarico, la S.U.A. si obbliga ad effettuare puntualmente tutte le attività previste nella presente convenzione.

Art. 3 **(Rapporti finanziari ed obblighi reciproci)**

1. Le attività della Stazione Unica Appaltante saranno operative dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Le eventuali spese di gara relative alle pubblicazioni e ai contributi previsti per l'A.N.AC., nonché le spese relative agli oneri inerenti ai contenziosi, saranno anticipate dalla Provincia.
3. La S.U.A. svolge in favore del Comune di Vicenza i procedimenti e le attività, il supporto e la gestione del contenzioso inerente agli atti di gara.
4. Il Comune di Vicenza provvede al distacco di n. 2 dipendenti amministrativi di categoria D.
5. Gli oneri economici relativi al personale saranno a carico esclusivo del Comune di Vicenza.
6. I dipendenti saranno inseriti nell'organizzazione e nell'attività propria dell'Ufficio Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore della Provincia di Vicenza. La Provincia di Vicenza metterà a disposizione tutta la strumentazione di lavoro necessaria allo svolgimento della attività.
7. I dipendenti in distacco svolgeranno il proprio servizio non solo in relazione alle procedure di gara proprie del Comune di Vicenza, ma anche quelle attinenti all'Ufficio medesimo.
8. Qualora, per qualsiasi motivo, dovuto a pensionamenti o mobilità o quant'altro, detti dipendenti non dovessero prestare più servizio presso la Provincia, il Comune si obbliga a sostituirli con figure professionali equivalenti.
9. Gli assetti organici stabiliti con la presente convenzione potranno essere, d'intesa tra le parti, oggetto di rideterminazione.

Art. 4
(Adesione alla convenzione)

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta di per sè l'obbligo, per l'Ente aderente, di avvalersi delle gare aggiudicate dalla Provincia di Vicenza quale centrale di committenza.

CAPO II
FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 5
(Regole generali di organizzazione e funzionamento della
Stazione Unica Appaltante)

1. La sede operativa della Stazione Unica Appaltante è ubicata nella sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle n. 1, dove si procederà alla ricezione e protocollazione di tutti gli atti di gara.
2. La Provincia di Vicenza si fa carico anche di tutte le dotazioni hardware e software necessarie al funzionamento del servizio.
3. La S.U.A. funzionerà con modalità operative diverse nelle seguenti ipotesi:
 - a) procedura attivata su iniziativa Provinciale così come previsto dall'art. 6;
 - b) procedura attivata su iniziativa del Comune di Vicenza così come previsto dall'art. 8.
4. Il responsabile della Stazione Unica Appaltante è un Dirigente della Provincia che provvederà ad indicare i responsabili del procedimento, limitatamente alla fase di espletamento di ogni singola procedura di affidamento dei contratti di lavori, beni e servizi.
5. Il Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, in relazione alla programmazione triennale di lavori, beni e servizi, trasmette alla S.U.A. i dati inerenti agli appalti da espletare con la relativa tempistica, con la indicazione specifica dei tempi previsti per la trasmissione di tutti gli atti di gara completi di progetto, relazioni tecniche, capitolati tecnico amministrativi. Deve essere inoltre precisato il criterio di aggiudicazione previsto per ogni singola procedura.
6. La S.U.A., in base ai dati ricevuti, predispone un calendario dei procedimenti di affidamento.
7. Il Comune, sulla base del calendario predisposto dalla S.U.A., per il tramite del rispettivo R.U.P. comunale, trasmette alla S.U.A. tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la delibera/determina di approvazione del progetto, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, la specifica dei criteri di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i precisi meccanismi di attribuzione del punteggio. Nel caso di procedura negoziata, il Comune indicherà il numero minimo di operatori economici da invitare, indicando esattamente i requisiti tecnici ed economici richiesti per la specifica gara.

8. La S.U.A., ricevuta la documentazione di cui ai commi precedenti, predispone il bando di gara o la lettera invito e tutti i documenti ad essi inerenti, in maniera tale da programmare la conclusione del procedimento di aggiudicazione, tenendo conto delle esigenze rappresentate dal Comune, nel rispetto dei termini imposti dalla normativa sugli appalti pubblici.

9. La S.U.A. consegna al Comune tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta proposta di aggiudicazione, e le rituali comunicazioni ai concorrenti, al fine della sottoscrizione del relativo contratto.

10. Il procedimento di affidamento dell'appalto è quindi strutturato in tre diverse fasi:

a) la prima fase si avvia a cura del Comune che, in base alla propria programmazione di lavori, servizi e forniture, assume la determina a contrarre di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 del D.lgs. 50/2016;

b) la seconda fase viene gestita interamente dalla Stazione Unica Appaltante mediante il proprio responsabile del procedimento di gara ed è finalizzata all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto. Questa fase inizia con il ricevimento della determinazione a contrarre da parte del Comune e termina con la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

c) la terza fase riguarda il Comune che, mediante il proprio R.U.P., provvede all'impegno di spesa, ai controlli di competenza, alla stipula del contratto e all'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

Art. 6

(Procedura su iniziativa provinciale)

1. La S.U.A. comunicherà al Comune aderente l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la S.U.A., così come previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Comune aderente, in risposta alla comunicazione di cui al comma 1, dovrà manifestare la volontà di affidare alla Provincia l'incarico in qualità di S.U.A. per quel determinato lavoro, servizio o fornitura.

In tal caso farà pervenire all'Ufficio competente della S.U.A. una nota d'assenso, sottoscritta dal responsabile, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita. Il Comune dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla S.U.A. in relazione al capitolato definitivo.

3. La S.U.A., previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni/Enti aderenti a questa e ad analoghe convenzioni, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze. La Provincia acquisirà il CIG principale, cui il Comune aderente potrà agganciare il CIG derivato.

4. Negli atti di gara la Provincia, in qualità di S.U.A., dovrà indicare chiaramente che

agisce quale Stazione Unica Appaltante e che il Comune convenzionato potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

5. La S.U.A. svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione definitiva, mentre il Comune partecipante stipulerà il contratto per la quota di propria competenza.

6. Resta di competenza del Comune l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento delle gare.

7. Il Comune aderente successivamente alla stipulazione del contratto ad opera della S.U.A. dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.

Art. 7

(Commissioni di gara nelle procedure su iniziativa provinciale)

1. La Commissione di gara nelle procedure su iniziativa provinciale sarà composta nei modi previsti dalla legge e comunque secondo l'Albo in via di costituzione della SUA.

Art. 8

(Procedura su iniziativa del Comune di Vicenza)

1. La S.U.A. svolge le seguenti attività:

a) riceve dal Comune apposita richiesta di predisposizione della gara con allegati il progetto di lavori, servizi o forniture, il capitolato d'oneri e la determina a contrattare esecutiva;

b) assume l'incarico di compiere tutte le attività inerenti all'indizione della gara, allo svolgimento e alla proposta di aggiudicazione secondo la normativa vigente;

c) collabora con il Comune ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai lavori, servizi o forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, al fine della rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia amministrativa;

d) redige e approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito ed avvia la procedura di gara;

e) individua gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate qualora non già individuati dal Comune di Vicenza;

f) nomina la Commissione di gara;

g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità;

h) conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità), che le procedure di

affidamento lavori, servizi e fornitore secondo quanto indicato dall'art.32 del D.Lgs 18.04.2016, n.50, con assunzione della proposta di aggiudicazione

i) provvede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-finanziaria ed economico-organizzativa in quanto rinvenibili nel sistema AVCPASS su delega del Comune;

j) effettua le comunicazioni e le informazioni riferite alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti per quanto di competenza ai sensi di quanto disciplinato dall'art.76 del D.Lgs 18.04.2016, n.50;

k) fornisce le informazioni necessarie e collabora con il Comune ai fini della stipula del contratto;

l) fornisce consulenza legale e gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento;

m) dopo la proposta di aggiudicazione consegna al Comune tutti gli atti relativi alla procedura di gara al fine della sottoscrizione del relativo contratto anche nelle nuove forme previste e compatibili con il portale gare telematiche;

n) assume, anche di propria iniziativa, gli adempimenti di cui al D.P.C.M. 30 giugno 2011;

o) promuove ed organizza seminari per il personale dipendente del Comune aderente finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazione.

2. Il Comune aderente mantiene tra le proprie competenze:

a) la programmazione e pianificazione dei lavori da realizzare;

b) la determinazione del fabbisogno e programmazione dei beni e servizi da acquisire;

c) la nomina del R.U.P. ex art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per le fasi diverse da quelle delegate alla S.U.A.;

d) l'adozione della determinazione a contrarre;

e) la redazione e l'approvazione dei progetti di lavori, servizi e forniture e degli altri elaborati, ivi compresi il capitolato d'appalto, il piano di sicurezza e coordinamento o il DUVRI con indicazione dei costi per la sicurezza;

f) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con il Comune riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune medesimo;

g) le spese di pubblicazione degli avvisi di gara e degli esiti di gara che dovranno essere inserite nei quadri economici dei lavori, dei servizi e delle forniture;

h) la stipulazione del contratto;

i) l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché dei relativi pagamenti sulla base dei giustificativi di spesa;

j) il monitoraggio sull'esecuzione del contratto;

k) le comunicazioni all'A.N.AC. delle informazioni ai sensi dell'art.213 del D.Lgs 50/2016;

l) rendicontazione ed oneri in capo al Comune aderente in merito a contributi (regionali, europei ecc.);

m) comunicazioni e invio dati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 e decreto ministeriale 1 agosto 2013 “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

n) adempimenti di cui all'art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

o) gli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso in relazione all'esecuzione del contratto.

Art. 9

(Commissioni di gara su procedure di iniziativa del Comune)

1. La Commissione di gara nelle procedura su iniziativa del Comune sottoscrittore sarà composta nei modi previsti dalla legge e comunque secondo l'Albo in via di costituzione della SUA:

Art. 10

(Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro)

1. In caso di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non superiore a € 40.000,00 il Comune procederà autonomamente.

Art. 11

(Contenzioso)

1. L'eventuale contenzioso conseguente alle procedure di affidamento è di esclusiva competenza della Stazione Unica Appaltante. I relativi oneri di spesa saranno valutati nell'ambito dei rapporti economici tra le parti ogni anno. Ciò al fine di provvedere alla compensazioni di spesa sostenute per l'attività di cui alla presente convenzione.

2. Il contenzioso attinente alla fase contrattuale ed esecutiva è di competenza esclusiva del Comune di Vicenza.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 12

(Durata convenzione)

1. La presente convenzione avrà validità di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

2. Il Comune di Vicenza potrà recedere con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno tre mesi. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.

Art. 13
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 50/2016 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

LA PROVINCIA DI VICENZA
IL DIRIGENTE
Dr. Angelo Macchia

(firmato digitalmente)

IL COMUNE DI VICENZA
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Alessandra Pretto

(firmato digitalmente)